

8427/19

URGENTE

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

ESENTE

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per l'Ins. Diana Giuseppa, nata a Catania il 19.12.1964 (C.F.: DNIGPP64T59C351G) e residente a Gravina di Catania in Via Napoli n. 25, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Caltabiano A. Giuseppe (Cod. Fisc. CLTGPP59S20C351B), con studio in Catania, Via Livorno n. 10, presso cui elegge domicilio; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.caltabiano@pec.ordineavvocaticatania.it ovvero al n. 1782762276 di telefax;

16603

08 OTT. 2019



Contro e nei confronti

- MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro in carica;
- U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia Romagna, in persona del Direttore in carica;
- A.T. Ambito Territoriale Provinciale di Piacenza, in persona del Direttore in carica;
- A.T. Ambito Territoriale Provinciale di Catania, in persona del Direttore in carica;

CAUSA LAVORO
km _____ Trasl. € _____
Spese Postali € _____
Ufficio Giudiziario

AVENTE AD OGGETTO: Docente scuola primaria e infanzia. Trasferimento interprovinciale. Art. 33, comma 5, legge n. 104/1992; O.M. 8.3.2019 mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20; contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale

Via Livorno, 10 • 95127 - Catania - Tel. 095 7465254 - Fax 178 2762276
avvocatocaltabiano@gmail.com - giuseppe.caltabiano@pec.ordineavvocaticatania.it

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE CALTABIANO



docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.

La ricorrente è docente di ruolo della scuola Primaria a partire dall'1.9.2014 ed è titolare su posto comune presso Istituto Comprensivo "Card. Agostino Casaroli", via Verdi 6, 29015 San Giovanni (PC), codice fiscale 80011290337; con decorrenza 1.9.2019 è in servizio in assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'Istituto Comprensivo TOMASI DI LAMPEDUSA di Gravina di Catania come insegnante scuola primaria su posto sostegno senza titolo specifico, giusto provvedimento del Dirigente A.T. di Catania prot. 0014661 del 31.8.19 (doc. 5).

Ha chiesto il trasferimento da Piacenza per l'anno scolastico 2019/2020 con regolare istanza (doc. 1), quale referente unico per l'assistenza del genitore disabile (doc. 6); lo aveva chiesto anche l'anno prima per l'anno scolastico 2018/2019 con istanza del 10.4.2018, integrata con la dichiarazione del 18.5.2018 (doc. 4).

Aveva invocato il diritto di precedenza per potere assistere la propria madre sig.ra Mastruzzo Filippa, nata a San Michele di Ganzaria (CT) l'11.6.1941, come da documentazione INPS allegata alla presente (domanda 3930719510125), riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 come portatore di handicap in situazione di gravità (doc.3).

Non ha avuto l'accoglimento della propria richiesta (doc.2) rimanendo obbligata a proporre il presente ricorso.

IN DIRITTO

Violazione dell'art. 33 l. 104/1992 per la contrattazione collettiva e della connessa
disciplina ministeriale e conseguente nullità della disciplina ostatica. Grave
disparità di trattamento.

La ricorrente, quale familiare referente unico, ha chiesto, per averne tutti i requisiti, l'applicazione dei benefici per l'avvicinamento alla residenza della madre al fine di assisterla in modo adeguato, ma il MIUR non ha riconosciuto il diritto alla precedenza in sede di mobilità e quindi non ha accolto la sua domanda imponendole di rimanere nella sede di servizio a Piacenza.

Invero tale mancato accoglimento è un atto gravemente illegittimo e in palese violazione dell'art. 33 legge n. 104/1992 con particolare riferimento ai commi 3 e 5¹. In giurisprudenza è oramai consolidato l'orientamento favorevole ai lavoratori per come emerge dall'esame di numerose pronunce (ord. Tribunale Brindisi 20.9.2017; ordinanze Tribunale Genova 20.9.2017 e 19.6.2016; ord. Tribunale Cagliari 27.4.2018; ord. Tribunale di Messina 7.8.2017) con cui si è accertato il diritto

¹ 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (2) (3) (B).

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (4) .

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (5) .



soggettivo alla precedenza ex art. 33 l. 104/1992 e la conseguente nullità delle disposizioni di CCNL per violazione del detto diritto.

Nonostante tale orientamento sia il Miur come la contrattazione collettiva regolano ancora nel 2019 (e ciò anche per triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22), la procedura di mobilità interprovinciale senza consentire ai docenti di usufruire della precedenza spettante ai figli che assistono il genitore gravemente disabile ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).

Più in particolare, l'art. 13 del C.C.N.I. 2017/2018 ha riconosciuto tale precedenza soltanto ai docenti interessati alla mobilità provinciale, mentre per la mobilità interprovinciale il successivo art. 142 ha stabilito che "Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale".

² ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Detta disciplina regolamentare realizza una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.

Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Pertanto, la distinzione operata dalla normativa regolamentare non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento.

A fronte di tale comportamento illegittimo si è contrapposta la giurisprudenza a tutela dei diritti dei lavoratori, tra cui ricordiamo la recentissima sentenza del Tribunale di Taranto sez. lav. 6.6.2019 n. 2143:

"Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata" (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,



nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008): "La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio **diritto soggettivo** di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio - ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella - altrettanto meritevole di tutela - ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure

6

7

el
re
e
la
di

del congiunto - lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996).

In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare - o di contribuire a far superare - i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)

Statuisce questo tribunale (giudice dott. L. De Napoli, ord. 13.08.2013) **"la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato".**



Tale orientamento ha trovato conferma, in vicenda analoga, nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.07.2008, confermata con sentenza del 10.07.2009, nonché nell'ordinanza resa da questo giudicante in data 15/9/2015 (XXX c. Miur n. 6161/2015 r.g.) e da copiose pronunce successive di questo stesso giudice e della giurisprudenza di merito.

Non si giustifica dunque l'ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna istante, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria."

L'Orientamento è in linea con i principi delineati dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass. Lav. 12/12/2016 n.25379):

questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile".

*****IN CONCLUSIONE*****

Pertanto piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, fissata l'udienza di discussione, in accoglimento integrale del presente ricorso:

ritenuto che la ricorrente ha il possesso dei requisiti per avere riconosciuto il suo diritto al trasferimento a Gravina di Catania per l'assistenza alla madre, quale referente unico, e quindi aveva diritto all'accoglimento della propria istanza (doc. 1),

- disporre ove occorra la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ostativi ai diritti della ricorrente con particolare riferimento alla O.M. 203 dell'8.3.2019;
- disporre ove occorra la disapplicazione e/o la nullità ai sensi dell'art. 1339, 1418, 1419 CC e 40 c. 1, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 6.3.2019, e in particolare **dell'art 14, nella parte** in cui negano il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio in contrasto con le sopracitate disposizioni della legge n. 104/1992;
- dichiarare e accertare il diritto alla precedenza ex legge 104/1992 della ricorrente presso una sede di lavoro quanto più vicina alla sua residenza (Gravina di Catania) e quindi il diritto ad essere trasferita presso un istituto con sede a Gravina di Catania o, in via subordinata, all'interno delle scuole di competenza dell'Ambito Territoriale Provinciale di Catania;
- ovvero dichiarare e accertare il diritto alla precedenza ex legge 104/1992 a fruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nella istanza presentata in via amministrativa secondo l'ordine di preferenza espresso e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile dalla medesima;



-condannare le Amministrazioni al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA spese generali 15% ed accessori come per legge e DM 55/2004 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.

Si producono: 1) istanza di trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/2020; 2) diniego trasferimento; 3) documentazione INPS per la certificazione L. 104; 4) integrazione istanza trasferimento per l'anno scolastico; 5) provvedimento assegnazione provvisoria su Gravina di Ct; 6) dichiarazione requisito referente unico; 7) normativa, O.M. e CCNL.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di pubblico impiego di valore indeterminabile per il quale il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00.

Catania, 18 settembre 2019


Ayy. Giuseppe A. Caltabiano

10
usa,
con
20;
4)
to
co;
te
to
o

AVV. GIUSEPPE A. CALTABIANO
Via Livorno 10, 95127 Catania
Tel. 0957465254 - Fax 1782762276
giuseppe.caltabiano@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA ALLE LITI

La sig.ra Ins. Diana Giuseppa, nata a Catania il 19.12.1964 (C.F.: DNIGPP64T59C351G) e residente a Gravina di Catania in Via Napoli n. 25, delega l'Avv. **Giuseppe A. Caltabiano**, con studio in Catania, Via Livorno n. 10, Cod. Fisc. CLTGPP59S20C351B (Fax: 095/537896); PEC: **giuseppe.caltabiano@pec.ordineavvocaticatania.it** a rappresentarla e difenderla in riferimento al giudizio da proporre al Tribunale di Catania, Sez. Lav., contro il MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri avente ad oggetto la mobilità interprovinciale e il diritto di precedenza in quanto spettante ai sensi della legge 104/1992, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunziare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande o eccezioni riconvenzionali.

Dichiara di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e modif. aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali e di aver dato il proprio acconsenso al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L.675/96 e successive modifiche. Dichiara di aver ricevuto la documentazione prevista dal regolamento (C.E.) G.D.P.R. sulla privacy.

Catania, il 17 settembre 2019

Diana Giuseppa

Vera la firma


Depositato in Cancelleria
Il 20.9.19
F.to CORRODANTI



TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

proc. n. 8727 / 2019

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Fiorentino,
letto il ricorso che precede,
visto l'art. 415 c.p.c.,
dato atto del rilevante carico del ruolo, delle carenze di organico verificatesi presso questa Sezione (già precedentemente dichiarata sede a copertura necessaria), dell'insufficienza della pianta organica rispetto al bacino d'utenza, come peraltro rilevata dal Presidente del Tribunale nella nota del 3 dicembre 2012, prot. N. 6635/12u (ove veniva evidenziata la necessità di disporre un aumento di altre 10 unità, mentre fino ad oggi è stato possibile ottenere l'ampliamento di solo ulteriori 2 posti, peraltro coperti integralmente solo tra il maggio del 2018 e l'aprile del 2019), nonché dell'esigenza di dare precedenza alle cause che presentano profili di indifferibilità ed urgenza, nonché a quelle di più risalente iscrizione;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **05/03/2021**, ore 9,30;

ONERA

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente Decreto nel rispetto dei termini di Legge;

AVVERTE

parte convenuta che la costituzione in giudizio **oltre il termine di dieci giorni prima** della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.,

INVITA

Le parti, in caso di deposito degli atti in via telematica, a depositare copia dei fascicoli di parte in forma cartacea, entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c..


Catania, li 26 settembre 2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO



E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell' avv. CALTABIANO 

Caserta, 01 OTT, 2019

L'Operatore Giudiziario B2
(Grossi Ermete) 



RELATA DI NOTIFICA

ante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico notifiche certifico che in data odierna ho notificato il suo esteso atto in copia conforme l'originale unitamente al decreto di fissazione udienza come segue:

MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania,

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR

10 VII. 2019

CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania



U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia Romagna, in persona del rappresentante legale in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania,

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR

10 VII. 2019

CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

A.T. Ambito Territoriale Provinciale di Piacenza, in persona del rappresentante legale in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR

10 VII. 2019

CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

10 OTT 2019

4) A.T. Ambito Territoriale Provinciale di Catania, in persona del del rappresentante legale in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149, 95127 Catania

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
Giuseppe Maccanico
10 OTT. 2019
CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
10 OTT. 2019
CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
10 OTT. 2019
CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
10 OTT. 2019
CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania